

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e composto da:

dr. Antonino La Malfa

PRESIDENTE

dr. Giuseppe Di Salvo

GIUDICE

dr. Umberto Gentili

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di omologazione del concordato preventivo n°48/2014 di Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli C.F. con sede legale in Roma via in persona del legale rapp.te pro-tempore Reverendo Fra G. L. elett.te dom.to in Roma via presso lo studio dell'Avv. Marco Passalacqua e dell'Avv. Alessandro Tribulato che lo rapp.tano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato il 17 settembre 2014

PREMESSO

.che con ricorso depositato in data 3 aprile 2014 la Casa Generalizia ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo "prenotativa", con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 161 l. fall. e la documentazione di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 161 l. fall. nel termine fissato dal Tribunale.

.che con decreto del 14 aprile 2014, il Tribunale di Roma ha ammesso la Casa Generalizia alla procedura di concordato preventivo con riserva di cui all'art. 161, co. 6, l. con termine sino all'11 giugno 2014 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 1 e 2, l. fall. e nominando il Prof. Avv. Franco

Paparella e l'Avv. Gian Luca Righi quali Commissari Giudiziali.

.che con decreto del 11.6.2014, a seguito di formale istanza ex art. 161, co. 6, l. fall., il Tribunale di Roma ha differito il termine per il deposito della domanda di concordato e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l. fall. al 17 settembre 2014;

.che con ricorso del 17.9.2014, la Casa Generalizia ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186 bis L.Fall la cui proposta è stata migliorata e quindi superata con l'integrazione depositata il 5 dicembre 2015;

.che con decreto del 15.7.2015 il Tribunale di Roma ha ammesso la Casa Generalizia alla procedura di concordato preventivo, confermando il Prof.Avv.Franco Paparella e l'Avv.GianLuca Righi quali Commissari Giudiziali;

.che il 30.10.2015 la Casa Generalizia ha depositato un aggiornamento del Piano Industriale e Finanziario alla luce dei risultati consuntivi dell'azienda ospedaliera al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015;

.che il 10.11.2015 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione ex art.172 L.Fall;

.che il 20.11.2015 si è tenuta l'adunanza dei creditori;

.che il 14.12.2015 i Commissari Giudiziali hanno comunicato l'esito delle operazioni di voto e che la proposta è stata approvata dalla maggioranza;

.che con decreto del 16.12.2015 è stata fissata al 21.1.2015 l'udienza per il giudizio di omologa;

.che il decreto di fissazione di udienza è stato ritualmente notificato in data 24.12.2015 al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti come da relate di notifica allegate al n°8 del fascicolo di parte ricorrente;

.che sono state proposte opposizioni da parte dei creditori dissenzienti Engineering Ingegneria Informatica spa e Seab Instruments srl;

OSSERVA

La proposta di concordato ed i tempi di pagamento.

La proposta prevede:

- il pagamento integrale di tutte le spese di procedura (pari a circa 5 milioni di Euro) e dei debiti prededucibili, inclusi i debiti già sorti e che sorgeranno per effetto della apertura della procedura concorsuale e della prosecuzione dell'attività di impresa;
- il pagamento integrale di tutti i crediti muniti di privilegio, generale e speciale (esclusa l'ipoteca delle banche) entro 12 mesi dal provvedimento di omologa;
- il pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 45% dei rispettivi crediti, entro 5 anni dal provvedimento di omologa (di cui, in particolare: almeno il 10% entro i primi due anni dall'omologa, almeno il 20% entro 4 anni dall'omologa ed almeno il 45% entro 5 anni dall'omologa), ad eccezione del credito chirografario bancario;
- la possibilità di un eventuale incremento della percentuale di soddisfazione del credito, chirografario e bancario, per effetto congiunto della clausola c.d. di "cash sweep" e della clausola di distribuzione dell'eccedenza della cassa al termine del quinquennio.

La prima clausola, che opererà, a specifiche condizioni, nel caso di incassi di crediti in contenzioso vantati dalla Casa Generalizia verso la Regione, andrà a beneficio di tutti i creditori chirografari, incluse le banche, per i primi 5 anni successivi alla data di omologa della proposta concordataria e per i successivi 5 anni a solo vantaggio delle banche.

Con la clausola distribuzione eccesso di cassa si prevede invece che nell'ultimo anno di piano tutta la cassa presente nel fondo rischi ed in eccesso rispetto al livello minimo di cassa (fissato in 7 mln) necessario per finanziare il capitale circolante dell'Ospedale, sarà distribuita con le stesse modalità previste dalla clausola di "cash sweep" a favore dei creditori chirografari (incluse le Banche), al fine di aumentarne la percentuale di soddisfazione (secondo una

simulazione presente nel piano, con l'incasso dei crediti in contenzioso verso la Regione Lazio per almeno Euro 9,8 mln, considerata probabile, la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari salirebbe al 51%).

L'approvazione del concordato da parte dei creditori

Le operazioni di voto si sono tenute regolarmente ed hanno avuto il seguente esito:

- valore complessivo dei voti contrari pari ad €9.662.732,13 ovvero l'8,904% dei crediti ammessi;
- valore complessivo dei voti favorevoli pari ad €15.553.454,94, ovvero il 14,332% dei crediti ammessi;
- valore complessivo degli astenuti pari ad €83.304.379,66, per una percentuale superiore al 76%.

In virtù del principio del silenzio assenso di cui all'art.178 comma 2 L.Fall, applicabile *ratione temporis*, la proposta è stata dunque approvata dal 91% dei creditori facenti parte dell'unica classe.

Le opposizioni

In favore della Engineering Ingegneria Informatica spa i Commissari Giudiziali hanno riconosciuto un credito in chirografo dell'importo di €2.651.379,70.

La società, facendo presente di avere la gestione, l'assistenza e la manutenzione dei principali sistemi informatici dell'Ospedale, ha chiesto, sul presupposto dello svolgimento di attività essenziali per la prosecuzione di impresa e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, il riconoscimento del credito vantato in prededuzione ed il rigetto dell'omologazione del concordato preventivo.

L'opposizione non è fondata, perché il credito in contestazione, sorto in un momento precedente alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ha natura concorsuale in quanto la Casa Generalizia non l'ha

annoverato tra i crediti strumentali alla prosecuzione dell'attività d'impresa e non ha presentato istanza ex art.182 quinquies L.Fall, sicchè il Tribunale non ne ha mai autorizzato l'immediato pagamento.

La Seab Instruments srl, che ha invece precisato, nel verbale di udienza, di non opporsi all'omologazione, risulta in conseguenza sformata di interesse ad agire.

L'opposizione è pertanto inammissibile.

Trattandosi di questioni giuridiche di scarso rilievo nell'economia del giudizio di omologazione, è giustificata la compensazione delle spese di lite.

La fattibilità del piano nella valutazione dei Commissari Giudiziali

I Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione ai sensi dell'art.180 L.fall, sul presupposto che *la prospettiva concordataria è senza dubbio più favorevole rispetto a qualsiasi ipotesi liquidatoria per le numerose ragioni evidenziate al paragrafo 7.1. della relazione, nonostante le criticità e i margini di incertezza riferibili soprattutto alla percentuale di soddisfazione dei creditori ed ai tempi di attuazione della proposta (pag.13).*

Gli stessi Commissari hanno chiarito nei seguenti termini il senso della loro affermazione: *"Nella relazione ex art.172 L.Fall è stato manifestato l'avviso che, alla luce dei rischi e delle incertezze più volte evidenziati, la proposta concordataria del 16 giugno 2015 ed il relativo piano siano di dubbia fattibilità ed incerta realizzabilità concreta limitatamente all'impegno al pagamento dei creditori chirografari nella misura percentuale non inferiore al 45%. Tale valutazione è stata strettamente influenzata dalle modalità e dal tipo di impegno assunto dalla Casa Generalizia nei confronti dei creditori chirografari in quanto il vincolo di pagamento di una percentuale minima comporta il rischio che se il risultato conclusivo non*

veri

dovesse essere raggiunto anche solo per un importo irrisorio (pur sempre inferiore al minimo) l'ipotesi concordataria non conseguirebbe comunque i risultati attesi nonostante la percentuale di soddisfazione conclusiva possa essere giudicata lusinghiera ed apprezzata dagli stessi creditori" (pag.11 del parere).

In conseguenza, poiché le riserve espresse non attengono alla fattibilità giuridica, ma a quella economica, esse non risultano ostative all'omologazione del concordato.

Le osservazioni dei Commissari rappresentano tuttavia, anche se la proposta è stata approvata dai creditori che l'hanno giudicato economicamente fattibile, un fondamentale ausilio sia per focalizzare, a fini di controllo, le aree problematiche della procedura che per valutare criticamente, *in chiave dinamica*, i risultati della continuità.

E' pertanto opportuno riportarle in maniera succinta.

Gli aspetti critici riguardanti la fattibilità economica del piano

La debitrice ha depositato il 2.11.2015 il "Piano industriale e finanziario aggiornato", redatto per il 2014 tenendo conto dei risultati effettivi della gestione, e, per gli anni successivi, sulla base del dato previsionale.

L'aggiornamento è stato effettuato al fine di adeguare il piano industriale e finanziario, unitamente al piano di rimborso, al 2021, al termine finale della procedura.

Vi sono riportati, in sintesi, i seguenti elementi:

- il "fabbisogno concordatario", ottenuto applicando la percentuale di rimborso contenuta nella proposta, al "passivo concordatario", è di 162,635 mln;
- il "totale esborso annuo", che costituisce l'importo necessario per provvedere nel quinquennio al rimborso del debito, è di 161,43 mln;
- il totale delle risorse finanziarie che si prevede vengano generate durante il periodo di vigenza del piano, è di 165,8 mln, di cui, in primo luogo, 128,2 mln da flussi di cassa

derivanti dalla continuazione diretta dell'attività d'impresa, al netto degli esborsi per costi operativi ed investimenti.

Dal semplice confronto tra le grandezze economiche emerge la fondamentale importanza che il conseguimento degli utili di gestione nella misura prevista e secondo le scadenze programmate nel piano di rimborso riveste per l'adempimento delle obbligazioni della società debitrice.

Rispetto a questo obiettivo, le strategie di intervento imprenditoriale, in corso di attuazione, finalizzate al recupero dell'equilibrio economico ed al conseguimento di un congruo margine di utile di gestione annuale, sono sinteticamente riconducibili alle seguenti direttrici:

-incremento dei ricavi da "attività privata" per complessivi 5,7 mln, dei quali 2,9 mln derivanti dalle attività in "libera professione intramoenia" e 2,8 mln da attività sanitarie svolte in regime di "solvenza";

-allineamento dei costi rispetto alle previsioni di "budget" della Regione Lazio, ottenuta attraverso una riduzione del costo del personale per Euro 14,12 mln e alla riduzione delle giornate di degenza;

-generale riduzione di costi per 11 mln, ottenuta rinegoziando i contratti relativi a locazioni, manutenzioni, consulenze, assicurazioni e sistema informatico.

Si ipotizza che il flusso di cassa previsto venga raggiunto anche in virtù di:

-una riduzione delle tempistiche di pagamento dei crediti propiziata dagli accordi raggiunti con la Regione Lazio, a cui dovrebbe conseguire il recupero di liquidità complessivi 25,7 mln (di cui circa 12 mln sia nel corso del 2014 che del 2015);

-l'incasso di una parte del notevole ammontare dei crediti "in contenzioso" nei confronti della Regione Lazio, da cui si stima di poter recuperare circa 8,4 mln;

-l'incasso di 7 mln per incasso dei finanziamenti in conto capitale riconosciuti dalla Regione Lazio per investimenti sostenuti nel periodo 2007-2013 (da restituire nei prossimi 15 anni).

fini

La relazione ex art.172 L.fall dei Commissari Giudiziali ha evidenziato, a parte ogni aspetto inerente ai limiti intrinseci al giudizio prognostico, specifici margini di incertezza della stima, dovuti sia a tematiche di natura sia endogena che esogena (che li hanno indotti ad ipotizzare rettifiche i cui effetti si riassumono nella valutazione secondo la quale i creditori chirografari non potranno essere soddisfatti nella misura indicata bensì nella minore percentuale del 27,42%).

In particolare:

- quanto alle due voci comprese nelle entrate derivanti dalla attività operativa, rispettivamente *le entrate da privati* e *le altre entrate*, i Commissari, sulla scorta dei risultati del 2014 e del 2015, giudicati largamente insoddisfacenti, ed in virtù del fatto che *"non vi sarebbero particolari ragioni per apprezzare un'inversione di tendenza"* sono giunti ad ipotizzare sembra minori entrate per l'intera durata del piano di 5 milioni di euro;

- quanto ai ricavi da *attività privata*, i Commissari hanno rilevato, tra l'altro, che *"dei n.19 posti letto ipotizzati con la Proposta alla data del 15 ottobre 2015 ne sono stati realizzati solo 10 (dei quali 8 per l'area medica e chirurgica e 2 per l'ostetricia) ovvero poco più della metà. Probabilmente- proseguono i Commissari- questa è la causa principale del mancato conseguimento dei risultati ipotizzati nel Piano, sia per l'esercizio 2014, che nel primo semestre 2015- in misura non trascurabile, che ha riguardato indifferentemente sia le attività cosiddette ALPI e quelle in regime di solvenza (ma analogo risultato negativo è stato conseguito anche per la voce altri ricavi)"*;

- quanto alla riduzione degli *oneri per il personale*, i Commissari Giudiziali, pur dando atto dei risultati finora raggiunti (contrazione di costi per €6,5 mln per il 2014, 2,3 mln per il 2015 e 2.1mln per il 2016) hanno evidenziato come *"residuano ancora misure ed interventi idonei a garantire un ulteriore risparmio di 3,3 mln entro il 31 dicembre 2016"*, e, rispetto alle singole misure da realizzare (raggiungimento requisiti pensionistici, incentivi al

prepensionamento, interventi di efficientamento su attività e reparti) hanno sottolineato come, "a causa della incompleta formulazione delle ipotesi, permanga una situazione di incertezza nel delineare una piattaforma condivisa in funzione di un modello organizzativo più funzionale ed efficiente ed idoneo a determinare risparmi certi ed immediati", paventando il rischio "che si possano determinare oneri nuovi o diversi rispetto a quelli previsti dal piano, anche per quel che concerne il settore degli importi pagati al comparto della libera professione"; sempre avendo riguardo agli oneri del personale hanno infine rilevato "lo scarto attualmente esistente tra gli esodi volontari previsti e gli esodi effettivi del periodo".

-quanto alla riduzione degli altri costi, hanno segnalato "l'obiettivo di migliorare la gestione dei ricoveri, riducendo la degenza ordinaria a 4,6 giorni (attualmente 5 giorni)";

-quanto alla riduzione dei termini di pagamento da parte della Regione Lazio, pur avendo riscontrato il conseguimento di risultati conformi alle previsioni di piano (dal 1 gennaio 2015 fino al 31 ottobre 2015 i giorni di media per l'incasso sono stati 72, con un ritardo rispetto ai 60 giorni previsti dall'accordo sottoscritto con la Regione, ma conformi rispetto alle previsioni di piano; nel 2014 i giorni medi di incasso sono stati 89 ma in ogni caso è conforme alle previsioni di piano), hanno comunque affermato che "permane la difficoltà di incassare detti crediti alle scadenze pattuite";

-quanto all'incasso dei finanziamenti in conto capitale della regione Lazio per €7 milioni nel 2015, hanno osservato che "allo stato non è possibile conoscere se l'impegno finanziario sia stato assunto dalla Regione, né se sia stato mantenuto negli esercizi successivi, anche perché la ricorrente ha comunicato che la rendicontazione è stata inviata nel 2014 e che occorre ancora acquisire talune certificazioni e collaudi..Ulteriori e significative incertezze sussistono sui tempi di restituzione del finanziamento e sui

tassi di interesse... Al riguardo, infatti, sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente, che si è limitata a precisare di aver autonomamente previsto un piano di restituzione a 15 anni (sulla base di informazioni ricevute informalmente dalla Regione Lazio) e di aver stanziato oneri finanziari pari a 500 mila euro”;

-quanto, infine, alle uscite tributarie, hanno giudicato “inadeguato l'importo previsto a titolo di imposte dell'esercizio e meritevole di un'integrazione di almeno 5 milioni di euro”.

L'esecuzione del concordato

Atteso che l'art.186 bis l.Fall, si caratterizza per l'assenza di una disciplina esecutiva specifica per il “concordato con continuità aziendale”, la fattispecie rimane regolata dalla norma generale dell'art.185 L.Fall, in base alla quale “*Dopo l'omologazione del concordato il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art.136*”.

La stringata previsione legislativa rimette quindi al Tribunale l'indicazione di specifiche modalità, senza però predeterminarne, neanche nelle linee essenziali, il contenuto.

E' pertanto il caso di procedere preliminarmente, a tal fine, ad una sintetica ricostruzione della fisionomia dell'istituto, anche perché, essendo lo stesso di recente introduzione, la relativa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è fluida ed ancora in corso.

E' possibile, tuttavia, fissare alcuni punti fermi, sui quali si è formato il prevalente consenso degli operatori, che aiutino l'interprete a riempire di contenuto prescrittivo la scarna formula legislativa.

La prima connotazione che individua la particolare tipologia di concordato, è che il rischio della continuazione dell'impresa, ovvero il risultato economico dell'attività, è in capo ai creditori (sul punto, particolarmente evidente, sembra sufficiente a tal fine richiamare il contenuto dell'attestazione dell'esperto previsto dall'art.186 comma 2 lett.b).

Il dato successivo, correlato al primo, risiede nell'oggetto della proposta, il quale, diversamente da quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, è costituito dalla prestazione monetaria che verrà ricavata dalla continuazione dell'attività, in essa inclusa anche la (eventuale) cessione dei beni non strumentali all'attività d'impresa.

Ne consegue che, diversamente dal concordato con cessione, nel quale il risultato economico per i creditori dipende dall'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione dei beni (dei quali sono stati infatti con l'omologazione trasferiti agli organi della procedura i poteri di gestione e di liquidazione), nel concordato con continuità aziendale, definito in dottrina anche "con garanzia", proprio al fine di sottolinearne la differenza con il primo, la percentuale di soddisfacimento dei creditori è certa e vincolante (*"nel concordato con continuità aziendale diretta, il debitore deve sempre garantire ai creditori (quando sia prevista una soddisfazione in termini monetari) una percentuale certa, non potendosi ritenere ammissibile una proposta che prometta genericamente di soddisfare i creditori, consentendo al contempo al debitore di mantenere la titolarità dei beni"*; così tra le altre, Tribunale di Monza 13 febbraio 2015, Il Caso.it).

La terza nota fondamentale è data dal fatto che, in questa forma di concordato, il debitore riacquista, dopo l'omologazione, la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio.

Con la chiusura della procedura viene infatti meno il principio dello "spossessamento attenuato", compendiato, nelle fasi precedenti, dalla regola dell'art.167 L.Fall.,

sicchè l'imprenditore può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l'unico limite di indirizzare l'attività d'impresa alla realizzazione del piano (cfr. Tribunale di Monza 13 febbraio 2015 cit.).

In un contesto nel quale il libero esercizio dell'impresa da parte della debitrice trova un limite esclusivo nell'iniziativa giurisdizionale dei singoli creditori, assumono fondamentale risalto le specifiche esigenze informative di questi ultimi, i quali debbono essere messi in condizione di disporre di un apparato documentale ed informativo adeguato che gli consenta di richiedere, con l'opportuna tempestività e ove ne ricorrano i presupposti di legge, la risoluzione del concordato per inadempimento.

L'effettività della tutela dei singoli è comunque rafforzata, su un piano collettivo, dal Commissario Giudiziale, il quale, a beneficio dei creditori, che ne sono i principali destinatari, ai sensi dell'art.185 comma 1 L.Fall., "*sorveglia l'adempimento*" del concordato "*secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione*",.

Il disegno legislativo attribuisce infatti, in questa fase, un ruolo centrale al Commissario Giudiziale, al quale spetta, una "*valutazione prognostica*" sul rispetto delle previsioni di piano che si estende anche al periodo precedente il termine previsto per l'adempimento, in quanto, come osservato nella giurisprudenza di merito, un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle previsioni di piano, avrebbe conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta (in questo senso cfr. Tribunale Monza, 13.2.2015 cit).

Nell'accertare gli eventi suscettibili di aggravare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore ed al fine di "*riferire al giudice- ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori*" (il giudice delegato potrà evidentemente indicare l'opportunità di ulteriori controlli nonché riferire al Collegio al fine di eventuali integrazioni del decreto), il Commissario Giudiziale potrà disporre, com'è evidente, di ogni potere di

iniziativa istruttoria diretto ad acquisire dagli organi dell'impresa specifici atti o informazioni.

La verifica della conformità dell'atto all'interesse dei creditori, che avviene di regola in un momento successivo rispetto al compimento dell'atto, rischia, però, di rivelarsi intempestiva, e, quindi, scarsamente effettiva, in particolari occasioni della vita dell'impresa, quando la probabilità di eventuali asimmetrie e divaricazioni tra gli interessi di gestione del debitore e dei creditori concorsuali è più elevata.

Rispetto alle attività di particolare rilievo economico e finanziario è pertanto opportuno che, ferma l'esigenza di preservare lo spazio di autonoma determinazione dell'imprenditore, i poteri di sorveglianza siano declinati in chiave "anticipatoria" nella forma del controllo preventivo, da realizzare mercè la previsione di un obbligo del debitore di sottoporre esclusivamente determinati atti di straordinaria amministrazione al parere facoltativo non vincolante del Commissario.

Lo stretto nesso esistente tra le informazioni desumibili dal "monitoraggio" dell'andamento dell'impresa e la tutela dei creditori, unitamente al ruolo di "tutela collettiva" del ceto creditorio affidato al Commissario e all'esigenza di "conformarne" il potere di controllo in base alle concrete caratteristiche del piano compongono quindi il quadro di riferimento nel quale collocare le specifiche modalità "di sorveglianza" del concordato, che vengono a costituire la parte prescrittiva del contenuto del decreto di omologazione che verrà di seguito illustrata.

Tale "procedimentalizzazione del controllo" è stata in parte già disposta, in via anticipata, dal Tribunale con il decreto di ammissione, in considerazione dell'esigenza rendere il più possibile tempestiva ed approfondita (anche in vista dell'adunanza) l'attività di "monitoraggio".

E' già operativa, in particolare, una misura quale l'apertura, da parte della debitrice, di due distinti conti correnti, il primo dedicato al pagamento dei creditori

concorsuali ed il secondo dedicato al pagamento delle spese correnti, la cui adozione agevolata dalla sostanziale disponibilità mostrata dalla debitrice rispetto ad iniziative tendenti ad individuare strumenti di controllo non confliggenti con l'autonomia negoziale.

Le specifiche modalità di sorveglianza dell'adempimento del concordato e la distribuzione ai creditori

In base alle considerazioni che precedono, le disposizioni a carattere informativo anticipate con il decreto di ammissione debbono essere quindi integrate e/o modificate dalle seguenti prescrizioni, a carico della Casa Generalizia:

-riformulazione, entro 60 giorni dall'omologazione, del piano di rimborso completo ed integrato da tutti i debiti concorsuali evidenziati nella proposta concordataria negli schemi relativi alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

-aggiornamento del piano di rimborso entro il 31 gennaio di ciascun anno in modo da fornire separata evidenziazione delle consistenze iniziali e delle modifiche intervenute, a seguito dei pagamenti effettuati o della estinzione dei debiti con qualsiasi altra modalità, che saranno oggetto di un apposito allegato che dovrà comprendere anche le variazioni intervenute nel fondo rischi;

-redazione di adeguate relazioni semestrali, da depositare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del semestre, riguardanti i risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario aventi la superiore finalità di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa effettivamente realizzati, dei risultati conseguenti alle auspicate economie di gestione dovute ad una gestione dell'attività d'impresa più efficiente e virtuosa e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni del piano. Le relazioni, oltre alle usuali tabelle depositate sino ad oggi comprensive del raffronto con il

1000

piano, dovranno essere altresì corredate da adeguate note illustrative ed allegati che dovranno illustrare gli scostamenti intervenuti per ciascuna voce, economica o finanziaria, il cui risultato è diverso dalle previsioni originarie, gli effetti ragionevoli rispetto alle consistenze conclusive del piano concordatario nonché qualsiasi altro fatto o evento possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione stimata spettante ai creditori.

-redazione di una relazione al 31 gennaio di ciascun anno sui risultati finanziari da destinare ai creditori dovuti all'applicazione annuale della cosiddetta clausola "cash sweep" ed alla proiezione conclusiva dell'ulteriore clausola di distribuzione delle eccedenze di cassa, con adeguata evidenziazione dell'ammontare dei crediti pregressi in contenzioso vantati verso la Regione Lazio incassati nell'esercizio precedente nonché del cash flow effettivamente realizzato al termine dell'esercizio precedente.

-redazione di una nota semestrale, da depositare entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, avente ad oggetto i costi ed i risparmi in materia di personale e di dirigenti, completa di un prospetto che evidenzia le eventuali differenze rispetto alla totalità delle previsioni di spesa o costo riferite al personale, accompagnato da una adeguata nota di commento;

-redazione di una relazione al 31 gennaio di ciascun anno sulle vicende relative a tutti i crediti vantati verso la Regione Lazio, comprensiva delle iniziative adottate ai fini del loro realizzo, delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti o conseguibili rispetto alle grandezze indicate nel piano concordatario.

Tutte le relazioni e le note che precedono dovranno essere pubblicate sul sito internet gestito dalla Casa Generalizia.

Nell'esercizio dei loro poteri di sorveglianza, i Commissari Giudiziali formuleranno, rispetto alle relazioni e alle note previste ai punti precedenti, eventuali osservazioni, curando

firmi

la trasmissione al registro delle imprese per via telematica ed ai singoli creditori a mezzo PEC della relazione della Casa Generalizia e delle loro osservazioni.

I Commissari Giudiziali avranno facoltà, autonomamente e/o su impulso del giudice delegato, di chiedere in ogni tempo alla Casa Generalizia, approfondimenti su singole questioni, riservando al giudice delegato la valutazione in ordine alla all'opportunità dell'informazione ai creditori.

Sul conto corrente dedicato al pagamento dei creditori concorsuali, non utilizzabile ad altro, fine dovranno affluire:

- entro il 31 luglio di ogni anno, i proventi delle cessioni immobiliari e dell'incasso dei crediti messi a piano, con l'evidenza della specifica causale;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, le risorse finanziarie destinate ai creditori dovute alla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel rispetto delle previsioni del piano ed i proventi da liquidazione degli immobili e cessione dei crediti intervenuti medio tempore, indicando compiutamente le ragioni degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie;
- le eventuali disponibilità mancanti per l'esecuzione del riparto almeno trenta giorni prima le scadenze previste;
- la copia degli estratti conto dovrà essere trasmessa ogni semestre ai Commissari Giudiziali.

E' inoltre istituito un vincolo sulle somme disponibili pari ad un terzo dei fondi rischi indicati nella proposta concordataria, con la possibilità di liberare progressivamente dette somme man mano che i rischi ipotizzati all'origine possano essere ragionevolmente considerati superati sulla base di una specifica nota della Casa Generalizia, sottoposta al parere obbligatorio ma non vincolante dei Commissari Giudiziali.

Le somme in oggetto dovranno essere trasferite sul conto corrente destinato al pagamento dei creditori concorsuali e non potranno essere utilizzate per altre finalità se non

previa richiesta di parere non vincolante ai Commissari Giudiziali.

Il piano di liquidazione degli immobili non funzionali alla prosecuzione dell'impresa sarà redatto dalla Casa Generalizia entro il termine di 90 giorni dall'omologazione e dovrà essere sottoposto al parere non vincolante dei Commissari Giudiziali. Il piano dovrà prevedere adeguate procedure competitive improntate alla trasparenza, alla più ampia partecipazione degli interessati, a termini di pubblicazione ragionevoli ed al criterio del massimo realizzo, che dovrà essere corredato dagli schemi di tutti gli atti necessari per partecipare al procedimento competitivo al fine di favorire la partecipazione degli interessati.

Gli atti sottoposti in via preventiva al parere non vincolante dei Commissari Giudiziali saranno i seguenti:

- atti di cessione di beni e/o diritti facenti parte del patrimonio della Casa Generalizia di valore pari a superiore a 2 milioni di euro;
- transazioni di valore pari a superiore a 2 milioni di euro nonché tutti gli atti della medesima natura che implicano una rinuncia della Casa Generalizia pari o superiore ad 1/3 del valore del bene o diritto oggetto della transazione;
- conferimenti di incarichi o mandati professionali di valore pari o superiore a 500.000 oppure di valore complessivo pari o superiore ad un milione di euro riferiti all'anno per lo stesso oggetto o soggetti collegati;
- pagamenti di valore pari o superiore ad € 500.000 oppure di valore complessivo pari o superiore ad un milione di euro riferiti all'anno per lo stesso oggetto od oggetti collegati.

La richiesta dovrà pervenire ai Commissari Giudiziali, unitamente a tutta la documentazione occorrente al fine della completa ed esauriente valutazione della questione, almeno quindici giorni prima del termine previsto per il compimento dell'atto; i Commissari Giudiziali dovranno esprimere il loro

motivato parere non vincolante nel termine di sette giorni
giorni prima.

In ordine ad ognuno degli atti in questione i Commissari
inoltreiranno un'informativa al giudice delegato, contenente
l'illustrazione della richiesta della Congregazione, il loro
parere e la successiva determinazione della Congregazione.
Il giudice delegato potrà stabilire la comunicazione
dell'informativa ai singoli creditori a mezzo PEC.

L'elenco definitivo dei creditori dovrà essere formato dai
Commissari Giudiziali entro sei mesi dall'omologazione,
dandone avviso alla società debitrice e a tutti i debitori, di
guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e
discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato) al
fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.

I pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di
riparto predisposti dai Commissari Giudiziali in ragione
della collocazione e del grado dei crediti.

P.Q.M.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva che precede:

RIGETTA

l'opposizione della Engineering Ingegneria Informatica spa e
dichiara inammissibile l'opposizione della Seab Instruments
srl compensando le spese;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla Casa Generalizia
dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-
Fatebenefratelli;

DISPONE

A)che siano adottate le seguenti modalità a carattere
informativo:

1. La riformulazione, a cura della Casa Generalizia, entro
60 giorni dall'omologazione, del piano di rimborso
completo ed integrato da tutti i debiti concorsuali
evidenziati nella proposta concordataria negli schemi
relativi alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

2. L'aggiornamento, a cura della Casa Generalizia, del piano di rimborso entro il 31 gennaio di ciascun anno in modo da fornire separata evidenziazione delle consistenze iniziali e delle modifiche intervenute, a seguito dei pagamenti effettuati o della estinzione dei debiti con qualsiasi altra modalità, che saranno oggetto di un apposito allegato che dovrà comprendere anche le variazioni intervenute nel fondo rischi;

3. La redazione, a cura della Casa Generalizia, di adeguate relazioni semestrali, da depositare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del semestre, riguardanti i risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario aventi la superiore finalità di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa effettivamente realizzati, dei risultati conseguenti alle auspicate economie di gestione dovute ad una gestione dell'attività d'impresa più efficiente e virtuosa e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni del piano. Le relazioni, oltre alle usuali tabelle depositate sino ad oggi comprensive del raffronto con il piano, dovranno essere altresì corredate da adeguate note illustrative ed allegati che dovranno illustrare gli scostamenti intervenuti per ciascuna voce, economica o finanziaria, il cui risultato è diverso dalle previsioni originarie, gli effetti ragionevoli rispetto alle consistenze conclusive del piano concordatario nonché qualsiasi altro fatto o evento possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione stimata spettante ai creditori;

4. La redazione, a cura della Casa Generalizia, di una relazione al 31 gennaio di ciascun anno sui risultati finanziari da destinare ai creditori dovuti all'applicazione annuale della cosiddetta clausola "cash

sweep" ed alla proiezione conclusiva dell'ulteriore clausola di distribuzione delle eccedenze di cassa, con adeguata evidenziazione dell'ammontare dei crediti pregressi in contenzioso vantati verso la Regione Lazio incassati nell'esercizio precedente nonché del cash flow effettivamente realizzato al termine dell'esercizio precedente;

5. La redazione, a cura della Casa Generalizia, di una nota semestrale, da depositare entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, avente ad oggetto i costi ed i risparmi in materia di personale e di dirigenti, completa di un prospetto che evidenzia le eventuali differenze rispetto alla totalità delle previsioni di spesa o costo riferite al personale, accompagnato da una adeguata nota di commento;

6. La redazione, a cura della Casa Generalizia, di una relazione al 31 gennaio di ciascun anno sulle vicende relative a tutti i crediti vantati verso la Regione Lazio, comprensiva delle iniziative adottate ai fini del loro realizzo, delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti o conseguibili rispetto alle grandezze indicate nel piano concordatario;

7. Tutte le relazioni e le note che precedono dovranno essere pubblicate sul sito internet gestito dalla Casa Generalizia;

8. Nell'esercizio dei loro poteri di sorveglianza, i Commissari Giudiziali formuleranno, rispetto alle relazioni e alle note previste ai punti precedenti, eventuali osservazioni, curando la trasmissione al registro delle Imprese per via telematica ed ai singoli creditori a mezzo PEC della relazione della Casa Generalizia e delle loro osservazioni;

9. I Commissari Giudiziali avranno facoltà, autonomamente e/o su impulso del giudice delegato, di chiedere in ogni

fuori.

tempo alla Casa Generalizia, approfondimenti su singole questioni, riservando al giudice delegato la valutazione in ordine alla all'opportunità dell'informazione ai creditori;

B)che la gestione del conto corrente dedicato e del fondo rischi avvenga con le seguenti modalità:

1) sul conto corrente dedicato al pagamento dei creditori concorsuali, non utilizzabile ad altro, fine dovranno affluire:

-entro il 31 luglio di ogni anno, i proventi delle cessioni immobiliari e dell'incasso dei crediti messi a piano, con l'evidenza della specifica causale;

-entro il 31 gennaio di ogni anno, le risorse finanziarie destinate ai creditori dovute alla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel rispetto delle previsioni del piano ed i proventi da liquidazione degli immobili e cessione dei crediti intervenuti medio tempore, indicando compiutamente le ragioni degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie;

-le eventuali disponibilità mancanti per l'esecuzione del riparto almeno trenta giorni prima le scadenze previste;

-la copia degli estratti conto dovrà essere trasmessa ogni semestre ai Commissari Giudiziali;

2) è inoltre istituito un vincolo sulle somme disponibili pari ad un terzo dei fondi rischi indicati nella proposta concordataria, con la possibilità di liberare progressivamente dette somme man mano che i rischi ipotizzati all'origine possano essere ragionevolmente considerati superati sulla base di una specifica nota della Casa Generalizia, sottoposta al parere obbligatorio ma non vincolante dei Commissari Giudiziali. Le somme in oggetto dovranno essere trasferite sul conto corrente destinato al pagamento dei creditori concorsuali e non potranno essere utilizzate per altre finalità se non previa

richiesta di parere non vincolante ai Commissari Giudiziali;

C) che il piano di liquidazione degli immobili non funzionali alla prosecuzione dell'impresa sia redatto con le seguenti modalità:

La Casa Generalizia redigerà il piano di liquidazione entro il termine di 90 giorni dall'omologazione e dovrà essere sottoposto al parere non vincolante dei Commissari Giudiziali. Il piano dovrà prevedere adeguate procedure competitive improntate alla trasparenza, alla più ampia partecipazione degli interessati, a termini di pubblicazione ragionevoli ed al criterio del massimo realizzo, che dovrà essere corredato dagli schemi di tutti gli atti necessari per partecipare al procedimento competitivo al fine di favorire la partecipazione degli interessati.

D) che siano sottoposti in via preventiva al parere non vincolante dei Commissari Giudiziali gli atti seguenti:

1) atti di cessione di beni e/o diritti facenti parte del patrimonio della Casa Generalizia di valore pari a superiore a 2 milioni di euro;

2) transazioni di valore pari a superiore a 2 milioni di euro nonché tutti gli atti della medesima natura che implicano una rinuncia della Casa Generalizia pari o superiore ad 1/3 del valore del bene o diritto oggetto della transazione;

3) conferimenti di incarichi o mandati professionali di valore pari o superiore a 500.000 oppure di valore complessivo pari o superiore ad un milione di euro riferiti all'anno per lo stesso oggetto o soggetti collegati;

4) pagamenti di valore pari o superiore ad € 500.000 oppure di valore complessivo pari o superiore ad un

milione di euro riferiti all'anno per lo stesso oggetto od oggetti collegati.

5) La richiesta dovrà pervenire ai Commissari Giudiziali, unitamente a tutta la documentazione occorrente al fine della completa ed esauriente valutazione della questione, almeno quindici giorni prima del termine previsto per il compimento dell'atto; i Commissari Giudiziali dovranno esprimere il loro motivato parere non vincolante nel termine di sette giorni prima.

6) In ordine ad ognuno degli atti in questione i Commissari inoltreranno un'informativa al giudice delegato, contenente l'illustrazione della richiesta della Congregazione, il loro parere e la successiva determinazione della Congregazione. Il giudice delegato potrà stabilire la comunicazione dell'informativa ai singoli creditori a mezzo PEC.

E) che l'elenco dei creditori sia formato secondo le seguenti modalità:

i Commissari Giudiziali, entro sei mesi dall'omologazione, formeranno l'elenco dei creditori dandone avviso alla società debitrice e a tutti i debitori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie. I pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dai Commissari Giudiziali in ragione della collocazione e del grado dei crediti.

ORDINA

la pubblicazione e l'affissione del presente decreto ai sensi dell'art.17 L.Fall, nonché la comunicazione al debitore e ai Commissari giudiziali, che provvederanno a darne notizia ai creditori.

ROMA 14-4-2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria L. PRESIDENTE
Roma, il 14 APR 2016
L. PRESIDENTE
L. PRESIDENTE